

IMPRESE DI FACCHINAGGIO

Guida per la presentazione della denuncia al registro delle Imprese

Sommario

§ 1. Oggetto	1
§ 2. Normativa di riferimento	1
§ 3. Campo di applicazione	3
§ 4. Requisiti per l'avvio di una delle attività indicate al § precedente.	4
§ 4.1 Onorabilità.....	5
§ 4.2. Capacità Economico - Finanziaria.....	7
§ 5. Gli adempimenti amministrativi	7
§ 6. Modulistica.....	8
§ 7. Fasce di Classificazione.....	9
§ 8. Sanzioni	10

§ 1. Oggetto

Il presente documento si propone di offrire all'utente una guida sui requisiti che l'ordinamento italiano impone a chi intende svolgere attività di **facchinaggio**.

§ 2. Normativa di riferimento

La materia che andiamo ad illustrare è stata regolata, in un primo tempo e peraltro incidentalmente, dall'art. 8 del **D.p.r. del 30 aprile 1970 n. 702** il quale si limitava a prevedere una serie di attività (fra le quali erano

ricomprese anche quelle di “facchinaggio”) che potevano essere esercitate da organismi associativi (società ed enti cooperativi).

Successivamente, sul punto è intervenuto il **D.m. 3 dicembre 1999** il quale, nella tabella allegata, proponeva una definizione più specifica delle attività di facchinaggio, includendovi tra le varie prestazioni lavorative quelle svolte con l’ausilio di mezzi meccanici o con attrezzature tecnologiche (rispettivamente punto 1 lett. a) e b).

L’art. 17 della **Legge 5 marzo 2001 n. 57** poi, in considerazione della l. 580 del 1993 che ha imposto alle società che svolgevano attività di facchinaggio di essere iscritte presso i registri camerali, ha demandato ad un successivo regolamento attuativo il compito di indicare e specificare specifici “requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità”.

Tale regolamento non si è fatto attendere ed è stato varato con il **Decreto** del Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato (oggi: Ministero dello Sviluppo Economico) di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il **30 giugno 2003 n. 221** che costituisce ad oggi la principale, per non dire l’unica, forma di regolamentazione della materia *de qua*.

Giova segnalare, infine, l’art. 10, comma terzo, del **Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7** (convertito con mod. in **Legge 2 aprile 2007 n. 40**) il quale ha **eliminato** per le imprese di facchinaggio il requisiti tecnico - professionali originariamente previsto dall’art. 6 del D.M. **30 giugno 2003 n. 221**, il cui rispetto s’impone oggi solamente **per** le imprese che esercitano attività di **disinfestazione, derattizzazione e sanificazione**.

In tempi assai recenti il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia del facchinaggio: con l’art. 10 del D.gls. 147/2012, infatti, ha abolito i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a far data del 14 settembre 2012.

§ 3. Campo di applicazione

Il **D.M. 30 giugno 2003 n. 221**, richiamandosi al D.m. 3 dicembre 1999, definisce in via preliminare la casistica delle prestazioni che rientrano sotto la nozione di “Facchinaggio” includendo in esse tutte **le attività preliminari e complementari che ineriscono alla movimentazione delle merci e dei prodotti effettuate con (o senza) l’ausilio di mezzi meccanici o diversi ovvero con attrezzature tecnologiche.**

Dopo aver definito la regola generale, il Legislatore procede ad una mera elencazione delle prestazioni *de quibus* nell’art. 2, lettere **A) e B)**:

a) **portabagagli, facchini** e pesatori dei mercati agro-alimentari, **facchini degli scali ferroviari**, compresa la presa e consegna dei carri, **facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame**, ed attività preliminari e complementari; **facchinaggio** svolto nelle **aree portuali** da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) **Insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico** (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), **pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli**, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestantamento, **insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli**, carta da macero, **piume e materiali vari, mattazione**, scuoiatura, toelettatura e macellazione, **abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili**, ed attività preliminari e complementari.

Tre brevi precisazioni.

1. le attività elencate alla **lett. B)**, secondo quanto specificato con la Circolare del Ministero Economico e Attività Produttive n. 3595/c del , rilevano come facchinaggio solamente **se connesse ad un ciclo imprenditoriale** più ampio e caratterizzato dalla movimentazione delle merci. In altre parole e volendo esemplificare, **non rientra nell'attività di facchinaggio il taglio del legname se privo della sua movimentazione** se la stessa costituisce oggetto principale dell'impresa e non sia esercitata in maniera subordinata all'interno del processo produttivo.

2. Esulano dal campo di applicazione dalla normativa *de qua* le seguenti attività:

a. le attività di trasloco e autotrasporto;

b. i facchini che non esercitano attività in forma imprenditoriale sono soggetti solamente alle disposizioni contenute nel D.P.R. 18 aprile 1994 n. 342 e **non devono effettuare alcun adempimento presso la Camera di commercio.**

3. Le attività prese in considerazione dal regolamento sono esclusivamente quelle affidate in **outsourcing** esercitate quindi per conto di terzi.

§ 4. Requisiti per l'avvio di una delle attività indicate al § precedente.

Come si diceva in apertura (*Supra*, § 1), le imprese che intendono avviare un'attività di facchinaggio **devono** essere in possesso di alcuni requisiti normativamente imposti dal legislatore.

Questi requisiti, più in particolare, sono i seguenti:

a) **Requisito di Onorabilità;**

b) **Requisito di Capacità Economico Finanziaria;**

Vediamoli più nel dettaglio.

§ 4.1 Onorabilità

Il primo requisito di ordine generale – che deve essere posseduto dall'azienda che esercita l'attività di facchinaggio di cui alla presente guida – è il **Requisito di Onorabilità** riferibile a colui che amministra e dirige l'impresa (Art. 6 del D.m. **30 giugno 2003 n. 221**).

Posta la natura individuale o collettiva dell'esercizio di un'attività economica ne consegue che:

1) nel caso **d'impresa individuale**, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti **dall'imprenditore** e, qualora abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, **un institore** (cfr.: artt. 2203 – 2205 – 2208 c.c.) ovvero **un direttore** anche da queste particolari figure.

2) Viceversa, qualora l'impresa si veda della forma societaria, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti **da tutti i soci** per le **società in nome collettivo** (2291 e ss. c.c.), dai **soci accomandatari** per le società **in accomandita semplice o per azioni** (2313 e ss. – 2452 e ss.), **dagli amministratori** per ogni altro tipo di **società** (2325 – 2462 – 2615 *ter* c.c. etc.), ivi comprese le **cooperative** (2511 c.c.).

Ciò posto, **l'imprenditore** e, conseguentemente, **l'impresa soddisfa** i requisiti di **onorabilità** se nei suoi confronti:

a) **non** sia stata pronunciata **sentenza penale definitiva** di condanna o **non** siano in corso **procedimenti penali** nei quali sia già stata pronunciata **sentenza di condanna** per reati non colposi a **pena detentiva superiore a tre anni**, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

b) non sia stato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stata comminata una pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese

a) **non** siano state applicate **misure di sicurezza** o di prevenzione ai sensi delle leggi **27 dicembre 1956, n. 1423** (recante “*Misure di sicurezza nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica incolumità*”), **10 febbraio 1962, n. 57** (inerente all’*“Istituzione dell’Albo Nazionale dei Costruttori”*), **31 maggio 1965, n. 575** (recante “*Disposizioni contro la Mafia*”), e **13 settembre 1982, n. 646** (“*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*”) e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

b) **non** sia stata pronunciata **sentenza penale di condanna** per violazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369;

c) **non** siano state accertate **contravvenzioni** per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, **non conciliabili in via amministrativa** e, in particolare, per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Si consideri, inoltre, che alle imprese di facchinaggio è consentito richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese solo se il titolare ovvero, nel caso di società, i soci godono dei requisiti poc’anzi descritti.

L’assenza dei requisiti ostativi deve essere, poi, **auto-dichiarata** dall’imprenditore.

A tal proposito, si ricorda che **l’Ente Camerale** è titolare di un **potere** (vincolato) di **accertamento** demandato *ex lege* dal legislatore finalizzato a verificare la **veridicità** e la **correttezza** di quanto dichiarato dall’utente:

pertanto, ove emergano di **dichiarazioni false** o comunque non veritiere, il fatto sarà trasmesso senza indugio alla **Procura della Repubblica di Pisa** per i provvedimenti di sua competenza. Il **venir meno**, in corso di attività, del requisito di **onorabilità** è un **fattore ostativo** alla prosecuzione dell'attività stessa e deve essere comunicato all'Ente Camerale. Qualora ciò non avvenisse, la Camera di Commercio potrà procedere *ex officio* in ogni tempo a inibire l'esercizio dell'attività economica, fermo restando gli ulteriori poteri previsti dall'art. 9 del D.m. 30 giugno 2003.

§ 4.2. Capacità Economico - Finanziaria

L'articolo 10 del D.lgs. 147/2012, come si diceva in premessa, ha abolito i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a far data del 14 settembre 2012.

§ 5. Gli adempimenti amministrativi

Le imprese che intendono avviare una qualunque delle attività economiche descritte in questa guida sono tenute a presentare **un'apposita comunicazione di inizio delle attività** (art. 7 del DPR 558/99).

La Camera di Commercio **competente** è quella dove **ha sede legale** l'impresa. Tale comunicazione, più in particolare, prende il nome di **S.C.I.A.** (acronimo di: Segnalazione Certificata di Inizio delle Attività), è disciplinata dall'art. **19 della l. 241 del 1990** (modificata dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010) e rappresenta **un titolo abilitativo** per il **corretto** svolgimento dell'attività economica.

Si ricorda che non è possibile, anteriormente alla presentazione della Scia presso la Camera di Commercio, svolgere attività d'impresa (art. 2196 cc – per il registro imprese - e art. 9 DPR 581/95 – per il repertorio delle notizie economiche e amministrative).

Esemplificando.

Il giorno in cui **l'imprenditore** intende avviare l'attività di facchinaggio è **tenuto a**:

- presentare la **richiesta d'iscrizione** al Registro imprese (o la comunicazione dell'inizio di attività per impresa già iscritta) accompagnata dalla **segnalazione certificata di inizio attività abilitante** contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge;

L'ufficio ricevente è tenuto a verificare i **requisiti entro 60 giorni** anche mediante controlli a campione e, in caso di **accertamento negativo**, provvede senza indugio ad emanare un provvedimento di divieto alla prosecuzione dell'attività.

Si tenga presente che ai sensi del **comma terzo dell'art. 19 della L. 241 del 1990**, "in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, **ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6**, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445" **l'Ente Camerale può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.**

Si ricorda infine che a decorrere dal 1 aprile 2010 tutte le denunce presentate alla camera di commercio devono essere predisposte in via telematica.

§ 6. Modulistica

La modulistica, che accompagna la domanda d'iscrizione può essere reperita sul sito della Camera di Commercio di Pisa al seguente indirizzo telematico:

<http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=772&lang=it>

nella **"Sezione Modulistica" – "Imprese di Facchinaggio"**.

Nel caso di impresa individuale è necessario allegare alla domanda i modelli:

1a) Scia Imprese di Facchinaggio;

Viceversa, nel caso di Società è necessario allegare alla domanda i modelli:

2a) Scia Facchinaggio;

2b) Modello Anti Mafia, relativo alle posizioni interessate dall'art. 85 del codice antimafia;

2c) Modello Requisiti Morali, relativo alle posizioni dei soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative ovvero nell'ipotesi di una modifica, a seguito di subentro, della compagine amministrativa.

§ 7. Fasce di Classificazione

Al pari di quanto previsto per le fasce di classificazione istituite per le imprese di pulizia, il legislatore ha codificato anche nell'ambito delle imprese di facchinaggio tre fasce di classificazione.

Sussistono però talune differenze.

Mentre per le imprese di pulizia l'iscrizione ad una delle fasce di classificazione si rende necessaria per la partecipazione a selezioni ad evidenza pubblica di cui al D.lgs. 163 del 2006, per quelle esercenti attività di facchinaggio, viceversa, l'iscrizione in una delle fasce di classificazione s'impone per "la stipulazione dei contratti relativi alle attività previste dal presente decreto".

La relativa fascia di classificazione viene individuata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività dell'impresa. Più in particolare, le imprese attive

da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività.

Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale (fascia A). Il legislatore ha individuato per il facchinaggio **tre fasce di classificazione**:

- a) volume di affari sino a **2,5 milioni di euro**;
- b) volume di affari ricompreso **tra 2,5 a 10 milioni di euro**;
- c) volume di affari superiore a **10 milioni di euro**.

§ 8. Sanzioni

E' il caso di ricordare che il legislatore ha presidiato il **corretto adempimento** degli obblighi gravanti sull'impresa con **particolari sanzioni** di natura **amministrativa** (art. 13, comma primo, secondo, terzo, quarto, e quinto, **D.M. 30 giugno 2003 n. 221**) e **civile** (art. 13, comma sesto, **D.M. 30 giugno 2003 n. 221**).

Vediamole più nel dettaglio.

- **Sanzioni amministrative:**

o Al **titolare** di impresa individuale, all'**istitutore** preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli **amministratori** dell'impresa che abbia forma di società, ivi comprese le **cooperative**, che **non eseguono** nei termini prescritti le **comunicazioni** relative alla variazione dei **requisiti di onorabilità**, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **200** ad € **1.000**;

o Chiunque **stipuli contratti** per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque **si avvalga di tali attività** a titolo oneroso, **con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dai registri camerali**, o la cui **iscrizione è stata sospesa**, è soggetto ad una sanzione amministrativa equivalente al pagamento di una somma da € **500** ad €

2.500,00. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **5.000** a € **25.000**;

o L'impresa che stipula un contratto d'importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita, è assimilata all'impresa di facchinaggio non iscritta al registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

- **Sanzione civile**

o I **contratti stipulati** con **imprese** di facchinaggio **non iscritte** o cancellate dai registri camerali, o la cui iscrizione sia stata sospesa, **sono nulli**.

Trattasi quest'ultima di una fattispecie di **nullità virtuale** che costituisce una specificazione dell'art. 1418, comma terzo, del codice civile (il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge) alla cui disciplina si rinvia.